

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Articolo 1

E' Costituita una società per azioni denominata "SOCIETA' TRASPORTI PROVINCIALE S.p.A. - BARI", in sigla "S.T.P. S.p.A".

Articolo 2

La sede legale della società è in Trani (BT).

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune sopra indicato, e di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, od anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'esercizio dei servizi automobilistici di trasporto pubblico regionale e locale di persone e merci;
- la progettazione, l'impianto e l'esercizio di sistemi ed attività di trasporto di qualunque genere e con qualsiasi mezzo;
- iniziative ed attività turistiche, noleggio di mezzi di trasporto propri o di terzi, agenzie ed uffici di viaggio. turismo, rappresentanza, trasporto;
- la progettazione e/o l'esercizio di parcheggi;
- l'esercizio diretto o indiretto (tramite terzi) di imprese esercenti il trasporto di cose e di persone;
- l'esercizio di officina meccanica e carrozzeria per conto proprio e terzi;
- la fornitura di gasolio a mezzo di gestione di stazioni di servizio;
- lo svolgimento di ogni attività nell'ambito dell'oggetto sociale tesa a sostenere e promuovere lo sviluppo sostenibile.

Il tutto fatte salve le dovute autorizzazioni e concessioni richieste dalle vigenti leggi.

La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere, sempre nell'ambito dell'oggetto sociale, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria (ad esclusione di quelle indicate nella Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e nel Decreto Legge 3 maggio 1991 n. 143 convertito in Legge 5 luglio 1991 n. 197 e della raccolta, anche temporanea di risparmi) ritenuta, dall'organo amministrativo, necessa-

ria, affine, connessa, attinente od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti in qualsiasi forma, la partecipazione a consorzi e raggruppamenti di imprese, nonché assumere partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in imprese e società o enti con oggetto simile, uguale, affine o connesso a quello della S. T. P. S.p.A.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - DOMICILIO SOCI

Articolo 5

Il capitale sociale, a prevalenza pubblica, è fissato in Euro 4.648.140 (quattromilioneicentoquarantottomilacentoquaranta).

Esso è suddiviso in numero 9.000 (novemila) azioni da Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) ciascuna.

Le azioni potranno essere possedute da soggetti pubblici e privati, e precisamente:

da Enti Locali (da Regione, da Comuni, dalle Comunità montane nonché da quanti altri ne abbiano interesse) aziende ed istituti di credito, camere di commercio, industrie ed artigianato, imprenditori singoli ed associati, cooperative di lavoratori che ne faranno richiesta esplicita nelle forme previste dalla legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato nelle forme e nell'entità stabilite dall'assemblea dei soci.

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ognuna di esse ha diritto di voto.

I versamenti del capitale sociale sottoscritto sono richiesti dall'Organo Amministrativo, oltre il 25% (venticinque per cento) che dovrà essere versato prima della sottoscrizione, nei modi, nei termini e nei tempi che ritiene convenienti.

L'Organo Amministrativo determina, altresì, a carico dei soci ritardatari nei pagamenti, la misura dell'interesse da corrispondere, fermo il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile.

In caso di trasferimento delle azioni, esse dovranno essere offerte in vendita agli altri soci, che hanno il diritto di prelazione.

Comunque, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte del socio che intende alienare.

Tutte le comunicazioni dovranno effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata o PEC da inviarsi ai domicili risultanti dal libro soci.

Se gli azionisti che intendono esercitare la prelazione sono più di uno, le azioni offerte in vendita saranno ripartite proporzionalmente alle azioni possedute.

Articolo 6

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 7

La società potrà emettere, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria, obbligazioni nominative o al portatore ai sensi dell'articolo 2410 e segg. Del Codice Civile.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 8

L'Assemblea, regolarmente costituita, ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Articolo 10

La convocazione dell'Assemblea viene fatta a cura dell'organo amministrativo, anche in luogo diverso dalla sede purché nell'ambito U.E., con avviso spedito ai soci mediante PEC o lettera raccomandata ovvero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tale lettera deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tale ultima ipotesi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c. c. le ragioni della dilazione.

Articolo 11

Possono intervenire all'assemblea dei soci tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, anche da un socio, purché non amministratore, sindaco, dipendente della società, società controllate, o membri degli organi amministrativi o

di controllo o dipendenti di queste.

Spetta al Presidente dell'Assemblea valutare il diritto di intervento all'Assemblea medesima.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in caso di suo impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni sono constatate con processo verbale firmato dal presidente e dal segretario eletto dall'Assemblea, anche tra i non soci.

Nei casi di legge, o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 13

L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, si ritiene validamente costituita, quando intervengono tanti soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, fatta eccezione per l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio e la nomina e revoca dell'organo amministrativo, la quale delibera a maggioranza, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'Assemblea, in sede straordinaria, delibera in prima e seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, anche nei casi regolati dall'art. 2369 quinto comma codice civile.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 14

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, nominati dall'Assemblea.

La scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare di quanto previsto dall'art.4, comma 4, del D.L. 6/07/2012 n.95, convertito in legge 7/08/2012 n. 135, e dall'art.2 del D.P.R. 30/11/2012 n.251.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n.120.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore delegato tra i membri stessi del Consiglio.

L'amministratore unico o i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I

compensi degli amministratori sono stabiliti dall'assemblea entro i limiti massimi previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso, ai fini della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, deve farsi riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, al limite dei compensi massimi di cui all'art.11 comma 6 decreto legislativo 19/08/2016 n.175 e, comunque, non potrà eccedere il limite massimo di Euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre società a controllo pubblico o a partecipazione pubblica o da pubbliche amministrazioni.

Ai sensi del comma 718, articolo uno della legge finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n. 296) l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, socio della società, della carica di componente degli organi di amministrazione della società non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

Articolo 15

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Articolo 16

Il consiglio di amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente e nomina un Segretario, quest'ultimo anche estraneo al Consiglio.

Articolo 17

Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale che altrove purché in ambito U.E., ogni qualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due amministratori.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Il Consiglio è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci, mediante lettera inviata ai componenti del consiglio stesso ed ai componenti effettivi del Collegio sindacale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni, ma la comunicazione deve essere fatta per telegramma o

telefax.

Il Presidente presiede il Consiglio e in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal consigliere presente di maggiore età.

Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trascritte nei modi voluti dall'art. 2421 codice civile e sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

Ai componenti dell'organo amministrativo, spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle funzioni, un compenso annuo determinato dall'assemblea.

Per le eventuali remunerazioni degli amministratori investiti di particolari incarichi vale il disposto dell'art. 2389 comma 3 del codice civile.

Articolo 18

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'assemblea dei soci.

Esso ha, quindi, fra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite e costituende, assumere e cedere interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, contrarre mutui anche ipotecari, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare a ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità, impegnare cambiariamente la società, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato, prestare fidejussioni, garanzie ed avalli, nominare direttori, procuratori, institori, ecc., fissando le condizioni, i poteri e, occorrendo, i compensi, sospenderli e revocarli.

Compiere in sintesi, senza restrizione alcuna, tutto quanto può essere necessario o utile per raggiungere, sia pure indirettamente, lo scopo sociale, ritenuto espressamente che la elencazione fatta ha soltanto valore esemplificativo, poiché all'organo amministrativo, spettano indistintamente tutti i poteri che non siano per legge riservati inderogabilmente all'assemblea dei soci.

I componenti degli organi di amministrazione e controllo sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

E' assicurato il massimo livello di trasparenza sull'uso del-

le proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Articolo 19

Il consiglio può delegare in tutto o in parte i propri poteri ad uno o più dei suoi membri cui verrà attribuita la qualifica di Amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione, in caso di mancata copertura di una funzione dirigenziale in ambito aziendale, può attribuire le ridette funzioni dirigenziali ad un componente del CdA. In tale caso il Consiglio delibera le condizioni contrattuali per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Tale deliberazione deve essere assunta in assenza del Consigliere interessato.

Sia l'accettazione che la mancata accettazione delle anzidette funzioni da parte del Consigliere non implica le dimissioni dal Consiglio.

E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 codice civile.

Articolo 20

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento alla persona designata dall'Assemblea.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Articolo 22

I sindaci durano in carica, per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. I sindaci sono rieleggibili.

Articolo 23

L'assemblea, nel rispetto delle leggi vigenti e, in particolare, della previsione di cui all'art.2 del D.P.R. 30/11/2012 n.251, elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso loro spettante. L'attività del collegio sindacale deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli del codice civile.

Articolo 24

Il controllo contabile e la revisione legale dei conti vengono esercitati da un revisore contabile o da una società di revisione aventi i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies del codice civile.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale in cui è in carica, ed è rieleggibile.

L'Organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio aziendale dandone informazione all'Assemblea.

TITOLO.VII

ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-RIPARTIZIONE DI UTILI

Articolo 25

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno con l'approvazione del consuntivo nei termini di legge.

Articolo 26

Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la formazione della riserva legale, sono attribuiti agli azionisti, in proporzione alle azioni possedute, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

Articolo 27

In caso di scioglimento della società l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO VIII

CLAUSOLA ARBITRALE - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Le controversie che potranno sorgere tra i soci, la società ed i soci, i componenti l'organo amministrativo ed i liquidatori, in dipendenza del presente statuto, saranno decise da un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

Articolo 29

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali.

In ottemperanza all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale 31 ottobre 2002 n.18, si prevede l'obiettivo di separare istituzionalmente i compiti di programmazione e amministrazione da quelli di produzione e gestione dei servizi ai sensi della lett. e) del 1° comma dello stesso articolo.

F.to: GISELLA SIMONE NOTAIO (vi è il sigillo).